COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Finalità e contenuto
Art. 4 – Destinatari
Art. 5 – Carattere delle sovvenzioni e dei contributi
Art. 6 – Modalità per l’acceso e la concessione
Art. 7 – Modalità per l’erogazione
Art. 8 – Criteri di valutazione
Art. 9 – Informazione
Art. 10 – Accertamenti dell’ufficio
Art. 11 – Pubblicità del regolamento
Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

Art. 2 – Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento si intende:

a) per "sovvenzione" il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, etc, aventi rilevante entità;

b) per "contributi" la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, etc.

c) per "sussidi e ausili finanziari" l'erogazione di adeguanti interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione

d) per " vantaggi economici" la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (mensa, scuolabus, etc) senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro

Art. 3 Finalità e contenuto

Gli interventi di qualsiasi natura che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio. In particolare, gli interventi devono avere le seguenti finalità:

1. Celebrative di avvenimenti e personaggi della storia e della tradizione nazionale e locale;
2. Di promozione dell'immagine della città;
3. Culturali, scientifiche ed educative; tutela e promozione dell'ambiente;
4. Sportive, di tempo libero e spettacolo, di aggregazione sociale e giovanile;
5. Di promozione turistica e delle attività economiche, commerciali, agricole;
6. Di prevenzione e sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap;
7. Di promozione di iniziative in favore degli anziani, disoccupati e delle categorie svantaggiate;
8. Feste della Repubblica, feste civili e religiose locali;
9. Di promozione di iniziative di formazione professionale e dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
10. Attività varie di interscambio nell'ambito di gemellaggi.

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o delle iniziative per le quali sono corrisposte. Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

Art. 4 Destinatari

Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo precedente le singole persone ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico e sportivo.

Art. 5 Carattere delle sovvenzioni e dei contributi

Le sovvenzioni ed i contributi possono avere carattere:

- "straordinario": in caso di intervento "una tantum" per situazioni eccezionali (deliberato dalla Giunta Comunale)
- "continuativo": oggetto di convenzione costituente impegno per gli esercizi futuri (deliberato dal Consiglio Comunale)

Art. 6 Modalità per l'accesso e la concessione

Le domande e le proposte per i contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Le domande e le proposte per i contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno venti giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte sono istruite dall'Ufficio competente e dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate:

- Da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- Dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- Dalla specificazione dei benefici richiesti dai Comuni e/o altri Enti;

La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria dei competenti Responsabili dell'area, decide sull'accoglimento delle domande e proposte di cui ai precedenti commi 1 e 2 e sulla misura dei contributi da concedere, in conformità del presente regolamento.

L'accoglimento delle domande di contributo è comunque subordinato alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria delle risorse assegnata al Responsabile dell'area proponente.

Il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda di contributo deve impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Piano Anticorruzione del Comune di Rocca Canavese.

Tale impegno deve risultare da dichiarazione scritta allegata alla domanda suddetta.

Art. 7 Modalità per l'erogazione

L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente Ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo all'indicazione delle entrate e delle spese presunte previste per la realizzazione delle stesse.

L'impegno della spesa di cui alle richieste di contributi ha luogo mediante determinazione del competente Responsabile dell'area, da assumersi in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 4 comma 4, e nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal presente regolamento.

La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita, di norma, a consuntivo con successiva determinazione del competente Responsabile dell'area, previa presentazione del consuntivo da parte del richiedente, con allegata apposita dichiarazione attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso.
Su richiesta motivata del beneficiario, l'erogazione del contributo potrà avvenire in 2 rate:
- 50% al momento di esecutività nell'atto di concessione;
- 50% a consuntivo, previa presentazione del rendiconto del rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute.
In caso di mancata presentazione del rendiconto, non si erogherà la seconda rata del contributo e si procederà al recupero della prima rata.

Art. 8 Criteri di valutazione

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività e delle iniziative cui le domande stesse si riferiscono:
- Rilevanza sociale ed economica;
- Valorizzazione della realtà locale;
- Rilevanza tradizionale e territoriale;
- Progetto con relativi preventivo e consuntivo.

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

Art. 9 Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati.

Art. 10 Accertamenti d'ufficio

Il Responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art.11 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio comunale e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.